

REGIONE SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO AZIENDA SOCIO-SANITARIA

LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. del, ha individuato il Dr. quale Commissario Straordinario dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari secondo le modalità e i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 14 della L.R. n. 8/2025 e dall'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016;
- Il Dr. è regolarmente inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- Il Dr....., con nota acquisita in atti in data, ha formalmente accettato la nomina ed ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostate alla nomina previste dagli articoli 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992, dall'articolo 66 del D.Lgs. n. 267/2000, dagli articoli 3 - 5 - 8 - 10 -14 del D.Lgs. n. 39/2013;
- L'art. 14, comma 4 della L.R. n. 8/2025 prevede che i Commissari, oltre le funzioni straordinarie, svolgano le funzioni attribuite ai direttori generali e il loro trattamento economico è quello previsto per i direttori

generali medesimi;

- Il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato ed integrato dal D.P.C.M 31.05.2001 n. 319 stabilisce i contenuti, le condizioni ed i termini dei contratti tra amministrazioni regionali e direttori generali;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale n..... del è stato approvato lo schema di contratto per il Commissario Straordinario dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr..... nato a il domiciliato per la carica in Cagliari, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna - in appresso denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità;

e

Dr nato a il e residente in , Via , n° (Codice Fiscale)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario

dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari al Dr. L'incarico è conferito ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della L.R. n. 8/2025 e dell'art. 2 del D.Lgs 171/2016;

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari, le funzioni di Commissario straordinario stabilite dalla L.R. n. 8/2025 e dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di Commissario straordinario e di gestione dell'Azienda citata, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione alle disposizioni indicate nella L.R. n. 8/2025 e agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 8/2025 e dalla Giunta Regionale, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni e al D. Lgs. n. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da

ciò possa derivare danno per l'Istituto o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica altresì il c.d. "divieto di pantouflage" ed è pertanto fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del presente incarico, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, sarà corrisposto al Commissario straordinario, a carico del bilancio dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 185.924,48 (centoottancinquemila/48) al lordo di oneri e ritenute di legge, il cui 20% (pari a Euro 30.987,41 - trentamilanovecentottantasette/41 Euro) è subordinato al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente al Direttore Generale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari dalla Giunta Regionale.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e può essere rinnovato per una sola volta per un uguale periodo.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario Straordinario di darne preavviso almeno 20 (venti) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, a mezzo PEC; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Commissario avrebbe dovuto percepire.

Al termine dell'incarico commissariale, la Giunta Regionale, al fine del riconoscimento della quota integrativa del 20% della retribuzione, verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) assenza o impedimento del Commissario Straordinario che si protragga oltre 30 (trenta) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra Amministrazione Regionale e il Commissario Straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta Regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario Straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario Straordinario, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario Straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dr.

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario dell'Azienda

della sanità

socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari

Dott.

Dott.

Cagliari,

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr.preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 6 e 7 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari

Dott. XXXX

Cagliari,